

Capitolato speciale

Concessione d'uso di 163 spazi pubblici per impianti pubblicitari di arredo urbano



Comune di Bologna

AREA RISORSE FINANZIARIE – U.I. ENTRATE

**CONCESSIONE D'USO DI 163 SPAZI PUBBLICI PER IMPIANTI PUBBLICITARI
DI ARREDO URBANO**

Durata di anni uno. Decorrenza 01.01.2021

Cig 85451153F9

CAPITOLATO SPECIALE

A - PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
A.1 OGGETTO DEL CONTRATTO.....	3
A.2 DURATA CONTRATTUALE.....	3
A.3 VALORE DELLA CONCESSIONE - TRACCIABILITA'.....	4
A.4 RISCHI DA GESTIONE DELLA CONCESSIONE E RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO.....	4
A.5 CANONE DI CONCESSIONE D'USO.....	4
A.6 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ED EVENTUALI CANONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
A.7 CAUZIONE DEFINITIVA.....	6
A.8 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.....	7
A.9 SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE.....	9
A.10 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE.....	10
A.11 DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO.....	10
A.12 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO.....	11
A.13 VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI.....	12
A.14 PENALI.....	13
A.15 CESSIONE DEL CONTRATTO.....	15
A.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	15
A.17 ESECUZIONE IN DANNO.....	16
A.18 RECESSO.....	17
A.19 FORO COMPETENTE.....	17
A.20 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI.....	17
A.21 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE.....	17
A.22 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI.....	17
B – PRESCRIZIONI TECNICHE.....	19
B.1 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI.....	19
B.2 MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE E DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	19
B.3 DICHIARAZIONI DI STABILITÀ – VERIFICHE E CONTROLLI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE.....	23
B.4 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	24
B.5 OBBLIGO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE.....	24
B.6. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	24
B.7 RISPETTO DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA.....	24
C- SCHEDE TECNICHE.....	26
.....	26

A - PRESCRIZIONI GENERALI

A.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione d'uso di n. 163 spazi pubblici, ubicati nel territorio del Comune di Bologna, idonei per impianti pubblicitari così distribuiti:

- N° 127 spazi sono collocati nel "centro abitato" del territorio comunale (strade di connessione tra parti urbane" che attraversano la città storica), sui Viali di circonvallazione (esclusa Città Storica) e sono idonei per l'installazione di impianti pubblicitari bifacciali delle dimensioni di 116 cm di base X 171 cm. di altezza (di seguito "piccolo formato") per faccia utile per un totale pari a mq 4 fiscali;
- N. 25 spazi sono ubicati nella "Città storica" escluse le strade di connessione tra parti urbane e sono idonei per l'installazione di impianti pubblicitari bifacciali delle dimensioni di 116 cm di base X 171 cm. di altezza (di seguito "piccolo formato") per faccia utile per un totale pari a mq 4 fiscali;
- N° 11 spazi da collocare nel "centro abitato" esclusa la città storica e sono idonei per l'installazione di impianti pubblicitari bifacciali delle dimensioni di 306 cm di base X 223 cm. di altezza (di seguito "grande formato") per faccia utile per un totale pari a mq 14 fiscali;

la definizione di "strade di connessione tra parti urbane", "centro abitato" e "città storica" è contenuta nel Piano Strutturale Comunale (di seguito P.S.C.) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 14.7.2008; all'interno del centro abitato si distingue la Città Storica, così definita nel P.S.C., come l'insieme dei seguenti ambiti: ambito del nucleo di antica formazione, ambiti dei quartieri giardino, ambiti dei tessuti compatti, ambiti storici specializzati."

L'elenco degli spazi su cui potranno essere installati gli impianti pubblicitari sono indicati nell' "Allegato A" allegato alla determinazione contrarre DD/PRO/2020/15723 tali posizioni durante il periodo di concessione possono cambiare a seguito di interventi di carattere straordinario.

A.2 DURATA CONTRATTUALE

La concessione ha durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 01.01.2021 o se la data di sottoscrizione del contratto è successiva, dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità e alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs 50/2016, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

per l'individuazione di un nuovo contraente e per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

A.3 VALORE DELLA CONCESSIONE - TRACCIABILITA'

A.3.1 Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 50/2016 il valore della concessione è determinato dal fatturato totale del concessionario stimato dall'Amministrazione Comunale per l'attività svolta.

L'Amministrazione Comunale ha stimato che il ricavo annuo della concessione per il periodo concessorio sia pari ad € 996.480,00 (oneri fiscali esclusi) e pari ad € 1.215.705,60 (con Iva al 22%).

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

A.3.2. Il Concessionario si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

A.4 RISCHI DA GESTIONE DELLA CONCESSIONE E RIEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Ai sensi degli artt. 3, comma 1, lettera vv) e art. 165 del D.Lgs. 50/2016, il Concessionario assume il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio così come previsto dall'art. 3 comma 1 lett. zz) del d.lgs 50/2016 connesso all'esecuzione della Concessione sul lato della domanda e/o su quello dell'offerta (servizi), che possano comportare un'incidenza sull'equilibrio del piano economico finanziario della concessione.

A.5 CANONE DI CONCESSIONE D'USO

Per l'uso esclusivo dei n. 163 spazi, il concessionario deve corrispondere, con decorrenza 01.01.2021 o dalla data di sottoscrizione del contratto se successiva, un canone annuo "fisso" di concessione di € 272.000,00 (oneri fiscali esclusi) e che è prevista altresì la determinazione di un "canone variabile" pari al 50% della quota eccedente la soglia di fatturato pari ad € 646.000,00 (oneri fiscali esclusi).

Ai fini della determinazione della quota variabile il Concessionario è tenuto a comunicare entro il 31.07.2021 ed entro il 31.01.2022 l'ammontare del fatturato conseguito rispettivamente alla data del 30.06.2021 e alla data del 31.12.2021.

Qualora tale soglia venga raggiunta prima delle date indicate dovrà essere data opportuna informazione all'Amministrazione Comunale.

Il canone fisso annuo deve essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo trimestre di riferimento ed è sempre dovuto anche nel caso di mancato utilizzo degli impianti pubblicitari o per mancata installazione dei medesimi.

Il versamento del canone variabile è corrisposto a 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

A.6 IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ ED EVENTUALI CANONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Il concessionario dovrà corrispondere, per tutta la durata del contratto, ai sensi di legge e del regolamento comunale, l'imposta comunale sulla pubblicità che è dovuta per ciascuna faccia e ragguagliata a metri quadrati 4 (quattro mq) per gli impianti pubblicitari di "piccolo formato" e a metri quadrati 14 (quattordici mq.) per gli impianti pubblicitari di "grande formato" e secondo la modalità c.d. "vuoto per pieno".

Il concessionario ha diritto di rivalsa sulla clientela per l'imposta pagata di cui al precedente comma.

Ai fini del versamento dell'imposta di pubblicità il concessionario deve presentare la dichiarazione dell'imposta di pubblicità e la denuncia per le eventuali nuove esposizioni.

Il Concessionario è tenuto altresì al versamento di eventuali canoni di occupazione del suolo pubblico (ai sensi dell'art. 47 del D.lgs 81/2008) che dovessero rendersi necessari per l'installazione e/o manutenzione dei mezzi pubblicitari.

Ai fini del pagamento dell'imposta pubblicità e del canone di occupazione di suolo pubblico il concessionario è obbligato a conformarsi durante il periodo contrattuale ad eventuali modifiche normative e/o regolamentari emanate in corso d'opera riguardanti il versamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (L. 160/2019 art. 1 commi 816-836).

A.7 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Amministrazione contraente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. A.14 oltreché a garanzia del regolare e pieno pagamento del concessorio dovuto per l'intera durata contrattuale, il concessionario è obbligato a costituire una garanzia definitiva che può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o di fidejussione rilasciata da istituti assicurativi o bancari a ciò autorizzati e dovrà essere incondizionata.

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10 per cento del valore economico del contratto pari ad € 996.480,00 e conseguentemente l'importo della garanzia è pari ad € 99.648,00.

Resta salvo quanto previsto all'art. 103, comma 1 ultimo periodo del Codice, in merito alle riduzioni delle garanzie previste dall'art. 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta scritta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita (in caso di polizza fideiussoria);
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.

La garanzia definitiva dovrà essere resa in favore dell'Amministrazione Contraente e intestata al concessionario.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del concessionario.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il periodo di vigenza contrattuale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali danni conseguenti.

In caso di inadempienze del concessionario per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione.

La garanzia definitiva o la polizza fidejussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con DM dello Sviluppo economico e del ministero dei trasporti

Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 103 del D.lgs 50/2016.

A.8 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi o a cose, derivanti dalle attività oggetto della presente concessione e/o imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- proprietà e conduzione di insegne e cartelli
- danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose del Concessionario
- danni a cose in consegna e/o custodia
- danni alle cose e alle opere sulle quali si eseguono i lavori
- danni a cose nell'ambito dei lavori
- danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori
- committenza di lavori e servizi
- danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza

Il concessionario s'impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto di concessione a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Nella polizza l'Amministrazione comunale deve essere considerata "terza a tutti gli effetti". Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al Concessionario di produrre al Concedente idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto o sue eventuali proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

A.9 SUBAPPALTO, DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la sub concessione anche parziale del servizio.

E' fatto divieto al Concessionario di sub concedere gli spazi e/o di destinarli, anche parzialmente, ad uso diverso da quello oggetto di concessione. La violazione del divieto di sub concessione e di variazione della destinazione di utilizzo degli spazi implica la facoltà per l'Amministrazione comunale, di dichiarare la risoluzione del contratto di Concessione, con efficacia immediata, comportando altresì per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decadenza della concessione.

È ammesso il subappalto nei limiti di legge e alle condizioni di seguito indicate.

Il concessionario deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente unitamente alla dichiarazione attestante l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione si intende concessa.

Il concessionario rimane responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune concedente. Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

Il concessionario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2 D.lgs. n.50/2016 non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a

caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare né, ai sensi del comma 3, lett. a), l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

Tali sub-contratti sono soggetti a comunicazione al Concedente.

A.10 RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'avvio della gestione del contratto di concessione il nominativo del Responsabile generale, al quale compete la supervisione dell'esecuzione del servizio oggetto di concessione per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione al RUP dell'Amministrazione contraente. Il responsabile generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione del servizio oggetto di concessione e deve essere in grado di assicurare la regolare gestione del medesimo.

Il responsabile generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie nell'esecuzione del servizio. In caso di assenza o impedimento del responsabile generale (ferie, malattia, ecc.), il concessionario deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

A.11 DISPOSIZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il concessionario provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente concessione con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente; risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.

Il Concessionario è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

Il Concessionario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.

Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano il Concessionario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente

dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il Concessionario deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

Il Concessionario si obbliga ad applicare ai lavoratori e ai collaboratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione le tutele previste dall'art. 54-bis del D. Lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere al concessionario ogni documento utile.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva del concessionario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo al concessionario, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

Il personale deve inoltre osservare, per quanto applicabile, gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bologna reperibile al seguente link (*indirizzo web: <http://www.comune.bologna.it/comune/servizi/17:5882/26270/>*) La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare la risoluzione del contratto.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.12 OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Il concessionario s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ad eventuali rischi da interferenza.

Il Concessionario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Il Concessionario s'impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio del contratto, le informazioni di seguito indicate, per le quali s'impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- Documento di valutazione dei rischi e Piano Operativo di Sicurezza specifico;
- Nominativo del Responsabile Servizio Protezione e prevenzione Rischi;
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.;
- Nominativo del medico competente;
- Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di concessione;
- Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
- Altre informazioni che il concessionario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Il concessionario è tenuto altresì in occasione di ciascun intervento sugli spazi dati in concessione a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in particolare nell'ambito dei cantieri mobili, deve essere rispettato quanto previsto dal Codice della strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e dal relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495), nonché quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico. Il concessionario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione della concessione.

In considerazione della tipologia di concessione, si ritiene che non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del DUVRI nei documenti contrattuali; a seguito di tale valutazione pertanto non si ravvisano oneri per la sicurezza volti ad eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.13 VISITE ISPETTIVE E CONTROLLI

L'Amministrazione contraente potrà provvedere a visite ispettive e controlli al fine di verificare che la concessione sia condotta secondo quanto stabilito dal contratto, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Dalle verifiche l'Amministrazione contraente potrà dare tempestiva comunicazione al concessionario di qualsiasi irregolarità riscontrata. Entro 5 (cinque) giorni consecutivi dal ricevimento di qualsiasi segnalazione, il concessionario dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare dandone conferma all'Amministrazione contraente.

A.14 PENALI

A.14.1. In caso di irregolarità o di mancato, o di ritardato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario, previa contestazione degli addebiti, possono essere applicate penali che vanno da un minimo di € 100,00 e fino a € 1.000,00 in relazione alla rilevanza della violazione. Le penali sono applicabili sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% del valore economico del contratto e pari ad € 996.480,00 come determinato all'Art. A.3.

A.14.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- a) In caso di installazione di nuovo impianto questo non è conforme con quanto presentato all'Amministrazione Comunale, oppure secondo le prescrizioni tecniche di cui all'art. B.2.5 e della Parte C del presente Capitolato Speciale, o non eseguito a regola d'arte: € 100,00 per ogni impianto;
- b) Inottemperanza alla corretta identificazione dell'impianto pubblicitario di cui all'art. B.2.1. € 100,00;
- c) Inottemperanza all'obbligo di invio all'Amministrazione comunale di eventuali nuovi impianti installati e delle sue integrazioni-modifiche, di cui all'art. B.2;
- d) Inottemperanza, anche saltuaria, agli obblighi di cui all' art. B.4 di spostamento degli impianti: € 400,00 per ogni impianto;
- e) Inottemperanza al rispetto dei termini previsti riguardanti la rimozione degli impianti così come previsti agli art. B.2.3., B.2.8.: € 100,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni impianto non rimosso;
- f) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio al ripristino dei luoghi a seguito della collocazione degli impianti perché non eseguito a regola d'arte, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- g) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio alla rimozione degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;
- h) Qualora per responsabilità del Concessionario o per necessità sopravvenuta, si rendesse necessario procedere d'ufficio al trasferimento e/o cambio dell'orientamento degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati

all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00;

- i) Inottemperanza anche saltuaria agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di cui all'art. B.5: Euro 400,00 per ogni impianto;
- j) Qualora per responsabilità del Concessionario si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 1.000,00.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal RUP, nel limite di cui al 1° comma precedente comma A.14.1. in relazione alla rilevanza della violazione. Qualora l'entità complessiva delle penali superi il limite di cui al comma A.14.1, il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento.

Le eventuali contestazioni saranno notificate al Concessionario, che dovrà rispondere entro 5 (cinque) giorni consecutivi, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito; trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i procedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali l'Amministrazione si rivale sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 10 (dieci) consecutivi giorni dall'intervenuta escussione.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione contraente di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione contraente, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto con solo preavviso scritto inviato con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

A.15 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte del concessionario fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs 50/2016.

Nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs 50/2016 le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 187 del 11 maggio 1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli appalti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti.

A.16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi o ripetute inadempienze, l'Amministrazione potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al Concessionario da inviare con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima.

L'Amministrazione ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art 1456 del codice civile, previa comunicazione al concessionario nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di cui all'art. A.5 del presente Capitolato alle scadenze prescritte;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016;
- Perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e alla stipulazione del contratto;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;
- cessione totale o parziale del contratto;
- violazione del divieto di sub concessione e di variazione della destinazione di utilizzo degli spazi;
- reiterati comportamenti che giustificano l'applicazione di una penale;

- inosservanza, da parte del Concessionario, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- mancata osservanza, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bologna;
- cessione di azienda, fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

Il concessionario inadempiente è tenuto alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante pec dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione. Il Concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dal concessionario, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

A.17 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, quanto previsto dal capitolato speciale di concessione, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione contraente potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso essere reintegrato nei 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione.

A.18 RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016, in quanto compatibili.

A.19 FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

A.20 RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili.

A.21 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica e verrà firmato con firma digitale.

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere e spese inerenti il contratto, sono a carico del Concessionario.

A.22 TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n° 679/2018, si informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Bologna – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le finalità connesse alla procedura negoziata e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il concessionario garantisce che l'eventuale trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Bologna, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente attinente le procedure adottate dall'impresa in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti. L'impresa e/o, se consentito il subappalto, il subappaltatore non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 l'impresa ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante il periodo contrattuale, di

Capitolato speciale

Concessione d'uso di 163 spazi pubblici per impianti pubblicitari di arredo urbano

non divulgarli in nessun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

B – PRESCRIZIONI TECNICHE

B.1 CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

La concessione ha per oggetto l'uso di 163 spazi ove al momento risultano installati 163 impianti aventi le seguenti caratteristiche:

B.1.1. I N° 127 impianti (dimensioni: cm 116 di base X 171 cm di altezza) bifacciali collocati negli spazi indicati nell'Allegato A ed identificati come impianti di arredo urbano sui viali di circonvallazione conformi a quanto indicato nell'allegata "*Scheda tecnica B*" al presente capitolato.

B.1.2. I N° 25 impianti (dimensioni: cm 116 di base X 171 cm di altezza) bifacciali collocati negli spazi indicati nell'Allegato A ed identificati come impianti di arredo urbano "Città Storica" conformi a quanto indicato nell'allegata "*Scheda tecnica A*" al presente capitolato.

B.1.3. I N° 11 impianti (dimensioni: cm 306 di base X 223 cm di altezza) bifacciali collocati negli spazi indicati nell'Allegato A ed identificati come impianti di arredo urbano da collocare nel "Centro abitato" esclusa la città storica, conformi a quanto indicato nell'allegata "*Scheda tecnica C*" al presente capitolato.

B.1.4. Eventuali nuovi impianti da installare in sostituzione di quelli esistenti dovranno essere del tutto simili agli impianti già esistenti.

B.1.5. A conclusione del periodo di concessione l'operatore economico dovrà provvedere alla rimozione degli impianti medesimi e tale attività dovrà avvenire in modo completo, così come meglio dettagliato al punto B.2.8.

B.2 MODALITÀ, TEMPI DI ESECUZIONE E DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

B.2.1. Il concessionario deve provvedere con oneri interamente a suo carico all'eventuale fornitura e posa in opera degli impianti pubblicitari negli spazi oggetto di concessione. Ogni impianto pubblicitario deve essere dotato d'apposita identificazione riportante la cimasa indicante:

"spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del concessionario), N. Repertorio del contratto, , impianto n.".

B.2.2. In caso di installazione di nuovi impianti in sostituzione di quelli già in essere, il concessionario dovrà presentare, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità che verranno comunicate dall'Amministrazione Comunale, il progetto dell'impianto da installare con:

- un elaborato grafico rappresentativo della struttura che si intende installare completo di dettaglio (tipologia cornici, materiali, schede tecniche, tipologia di plinto, tipologia impianto pubblicitario, ecc...)
- documentazione fotografica del sito completa di foto-simulazioni con l'inserimento dell'impianto, con particolari interferenze visive con "edifici di interesse storico architettonico" come individuati dal piano Strutturale Comunale vigente e approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 133 del 14 luglio 2008 e al rapporto che viene definito con alberi e altri elementi verdi;
- documentazione tecnica come specificato ai punti B.3.1 e B.3.2.

L'elaborato grafico di progetto e la descrizione tecnica delle tipologie di impianto da installare (dimensioni, materiali, colori della struttura, modalità di esecuzione, ecc...) saranno visionati dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di presentazione.

Alla scadenza dei 15 (quindici) giorni consecutivi, il Concessionario potrà, previo assenso dell'Amministrazione Contraente, provvedere alla posa in opera degli impianti. L'utilizzo degli impianti è comunque subordinato alla presentazione all'Amministrazione Comunale delle dichiarazioni di cui al punto B.3. Tale termine di 15 (quindici) giorni potrà essere differito per un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni se l'ufficio comunale competente richieda, per il progetto degli impianti da installare delle modifiche o integrazioni in relazione alle prescrizioni tecniche contenute nel presente capitolato.

Si precisa che i progetti per eventuali impianti nuovi da installare nella "Città storica" devono avere le medesime caratteristiche di quelli attualmente presenti sul territorio perché già approvati da Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e comunque nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nella Parte C del presente capitolato.

Il tempo di accensione degli impianti ed i limiti di luminosità dovranno essere conformi alla 3^a Direttiva della Regione Emilia Romagna per l'applicazione dell'art. 2 della L.R. n. 19 del 29/09/2003.

B.2.3. Sono altresì a carico del concessionario:

- a) l'esecuzione di tutte le opere complementari e accessorie necessarie alla collocazione degli impianti, quali realizzazione di plinti, fondazioni, basamenti, compresa l'eventuale risistemazione a verde delle aree circostanti e il ripristino delle esistenti pavimentazioni;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e il mantenimento dello spazio pubblicitario e delle zone limitrofe pulite e in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;

c) la rimozione degli impianti che possano arrecare pericolo per la pubblica incolumità, anche a seguito di incidenti stradali; la rimozione deve avvenire entro 24 ore dalla segnalazione;

d) l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di chiedere al Concessionario la rimozione e ricollocazione in altro sito dell'impianto pubblicitario nel caso in cui lo spazio oggetto di concessione debba essere utilizzato per pose di cartelli stradali o telecamere o nel caso in cui debbano essere eseguiti interventi di manutenzione non procrastinabili. Gli oneri sono a carico del Concessionario, la stazione appaltante comunicherà la nuova ubicazione;

e) l'adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione;

f) l'osservanza delle prescrizioni imposte da leggi, regolamenti e norme tecniche applicabili comprese le normative tecniche CEI-UNEL in materia, nonché della 3° Direttiva della Regione Emilia Romagna per l'applicazione dell' art. 2 della L.R. n. 19 del 29/09/2003 in materia di tempo di accensione degli impianti e limiti di luminosità.

g) in caso di installazione di nuovi impianti la presentazione della Dichiarazione ai sensi di legge, con descrizione dettagliata della struttura portante dell'impianto, come da D.G.R. 2272/2016 del 21 Dicembre 2016 e Atto di indirizzo GPG/2016/2399, attestante che l'impianto che s'intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della normativa sopra citata. Inoltre tale dichiarazione dovrà essere corredata da geolocalizzazione dell'impianto (coordinate GPS) e vista dall'alto.

La stessa dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato iscritto all'albo d'appartenenza con relativo documento di identità valido.

B.2.4. Gli impianti di cui ai punti B.1.1., e B.1.3. potranno essere tutti illuminati con oneri a carico del Concessionario e senza aggravio del canone, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; gli impianti dell'elenco B.1.2 potranno essere illuminati solo se indicati in elenco e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Sugli impianti di cui ai punti B.1.1. e B.1.3., se attualmente sprovvisti, potranno essere installati , con oneri a carico del concessionario e senza aggravio sul canone e previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, eventuali meccanismi che permettono l'esposizione plurima con messaggi (c.d. meccanismo "rotor"). Il meccanismo rotativo dovrà essere di durata non inferiore a 15 secondi.

Tutti gli impianti contigui collocati nella medesima via e nella medesima tipologia di suolo, dovranno avere opportuno allineamento in quota dal piano di calpestio ed altezza rispondente alle prescrizioni tecniche indicate nelle schede tecniche A, B, C.

Eventuali nuovi manufatti verranno comunque posati nel rispetto delle norme del codice della Strada, in applicazione del Regolamento Comunale del 1999 odg 279/98 e nel rispetto degli altri mezzi pubblicitari preesistenti.

B.2.5. La messa in opera degli impianti deve rispettare le seguenti prescrizioni

- a) collocazione parallela alla carreggiata stradale, ove non diversamente previsto negli allegati;
- b) distanza di m 5 dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali di indicazione, dai segnali stradali di pericolo o di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni stradali così come previsto dal "Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari" approvato con Deliberazione consigliere Pg. 161731/1998 e s.m.i, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
- c) distanza minima dal bordo stradale (filo esterno del marciapiede o della linea di delimitazione della carreggiata) pari a cm. 40;
- d) larghezza minima del percorso pedonale a fianco dell'impianto pari a cm. 150 (riducibile fino a cm. 90 esclusivamente in presenza di ostacoli puntuali);
- e) ad istallazione ultimata dovrà essere ripristinato ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti;
- f) Eventuali danni all'impianto, a cose o a terzi, causati dall'installazione, uso e manutenzione degli impianti medesimi installati, si intendono a carico del concessionario;
- g) Sicurezza: l'installazione ed i successivi interventi sull'impianto devono essere rispondenti alle Norme di Sicurezza vigenti ed in particolare alla Norma CEI EN 50110-1 e di quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in particolare nell'ambito dei cantieri mobili, deve essere rispettato quanto previsto dal Codice della strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e dal relativo Regolamento d'attuazione (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495), nonché quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico.
- h) Nel caso di posa di nuovi impianti pubblicitari il Concessionario dovrà realizzarli e posarli a regola d'arte senza che gli stessi possano costituire un pericolo o arrecare danni a persone o cose;
- i) Il concessionario dovrà schermare adeguatamente la parte posteriore degli impianti là dove essa sia visibile.

B.2.6. Il Concessionario deve collocare gli impianti e ripristinare ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.

B.2.7. Ciascun intervento di collocazione degli impianti dovrà comunque essere previamente comunicato in forma scritta all'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di indicare un suo referente che potrà essere presente durante la fase dei sopralluoghi e di collocazione degli impianti.

Le posizioni indicati nell'Allegato A possono cambiare, in fase di eventuali installazione degli impianti, quando a seguito dei sopralluoghi si riscontrassero impedimenti di carattere tecnico e di sicurezza; in tal caso si precisa che per la ricollocazione dei n. 25 impianti in "Città storica" sarà necessaria la valutazione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici che potrà effettuare una valutazione in ordine alla compatibilità degli stessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 42/2004.

B.2.8. Alla scadenza contrattuale, il concessionario, con oneri a suo carico, dovrà rimuovere gli impianti per pubblicità entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza contrattuale. Dovrà provvedere allo smontaggio, rimozione degli impianti pubblicitari che deve avvenire in modo completo (disattivare eventuali collegamenti elettrici, nel caso di impianti illuminati, rimuovere pali e i plinti di sostegno interrati, effettuare i riempimenti di eventuali plinti dissotterrati in modo da garantire il riequilibrio della sede calpestabile ed il ripristino ad arte dello stato dei luoghi con cemento, asfalto o terra a seconda del luogo). In difetto si procederà d'ufficio prelevando l'importo delle spese dalla cauzione di cui al punto A.7 del presente capitolato.

B.3 DICHIARAZIONI DI STABILITA' – VERIFICHE E CONTROLLI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE

B.3.1. Asseverazioni per tipologia di impianto

In caso di installazione di nuovi impianti il Concessionario dovrà produrre prima della posa in opera delle strutture, tramite asseverazione di professionista abilitato, i seguenti elaborati tecnici per ogni tipologia di impianto (di cui alla Scheda A, B e C):

- Elaborato grafico debitamente quotato, comprensivo di ogni parte della struttura ovvero superficie espositiva, struttura di supporto e fondazione;
- Relazione tecnica asseverata delle caratteristiche costruttive degli impianti comprensive di particolari costruttivi della struttura pubblicitaria nel suo complesso;
- Relazione di calcolo ai sensi della vigente normativa antisismica.

B.3.2. Dichiarazioni sulla corretta esecuzione

Completata l'ultimazione degli impianti, il Concessionario dovrà trasmettere al Rup una dichiarazione di corretta posa attestante che l'installazione sia avvenuta sulla base della cd. regola d'arte, anch'essa asseverata da tecnico abilitato ed iscritto al rispettivo albo di appartenenza, che la stessa non comporti situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

B.3.3. L'Amministrazione comunale si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'impresa possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'impresa stessa di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel contratto successivo.

B.4 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI

B.4.1. L'Amministrazione comunale potrà, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre lo spostamento in altro luogo di uno o più impianti pubblicitari, e il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese nei termini prescritti senza alcuna variazione al canone dovuto di cui all'art. A.5 del presente capitolato.

B.5 OBBLIGO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE

B.5.1. Il Concessionario, per tutta la durata del contratto, avrà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese, all'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nel più breve tempo possibile dalla constatazione o entro il termine fissato dall'Amministrazione comunale per l'effettuazione dell'intervento. Se necessario, l'intervento di manutenzione straordinaria può comportare anche la sostituzione completa dell'impianto il concessionario dovrà produrre una nuova dichiarazione come indicato al punto B.3.

B.6. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare, con oneri a carico del concessionario e senza alcuna variazione del canone dovuto di cui all'Art. A.5 del presente capitolato, 10 (dieci) facce degli impianti indicati al punto B.1.2 oppure (N. 4 impianti) da riservare per la pubblicità istituzionale di carattere culturale.

B.7 RISPETTO DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

B.7.1. Il Concessionario è tenuto ad accettare e far accettare agli inserzionisti pubblicitari che utilizzano gli impianti il "Codice di Autodisciplina Pubblicitaria" come previsto dall'art. 9 comma 4 del "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni".

B.7.2. Il Concessionario è tenuto al rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 87/2018, dell'art. 2 comma 1 del D.lgs 300/2004 e dell'art. Art. 51 comma 10 quinquies e seg. della L. 3/2006 pertanto non potrà esporre pubblicità anche in forma indiretta relativa a giochi o scommesse con vincite in denaro, prodotti da fumo-tabacchi, prodotti da liquidi o ricariche per sigarette elettroniche.

Capitolato speciale


Concessione d'uso di 163 spazi pubblici per impianti pubblicitari di arredo urbano

B.7.3. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rimuovere e/o far rimuovere l'esposizione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, con recupero delle spese tramite la cauzione versata.

C- SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA – A –


Impianto di piccolo formato da collocare nella “città storica” escluse le “strade di connessione tra parti urbane”




- Impianto bifacciale costituito da una bacheca vetrata, fissata su una struttura portante con due punti di appoggio al terreno;
- Altezza complessiva da terra max cm 280, larghezza complessiva max cm 140, profondità max 20 cm;
- Spazio utile di affissione: cm 116 di base X 171 cm di altezza per faccia utile;
- Sotto alla bacheca deve essere presente uno spazio vuoto di altezza non inferiore a 70 cm;
- Il disegno dell'oggetto deve essere semplice e lineare, senza angoli arrotondati ed elementi decorativi aggiuntivi;
- La struttura portante deve essere realizzata in metallo verniciato in colore grigio antracite scuro (RAL 7016);
- Tutti i materiali impiegati devono comunque garantire la solidità e la resa estetica nel tempo;
- L'impianto deve essere resistente al vento, alle intemperie e al vandalismo;
- Ogni impianto pubblicitario deve essere dotato d'apposita identificazione riportante la cimasa indicante: “spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del concessionario), N. Repertorio del contratto, , impianto n.”.

SCHEDA TECNICA B


Impianto di piccolo formato da collocare nella rimanente parte del "centro abitato" e lungo le "strade di connessione tra parti urbane" che attraversano la "città storica"



- Impianto bifacciale costituito da una struttura a cassone appoggiata al terreno;
- Altezza complessiva da terra max cm 280, larghezza complessiva max cm 140, profondità max 20 cm;
- Sotto alla bacheca deve essere presente uno spazio vuoto di altezza non inferiore a 70 cm".
- Spazio utile di affissione: cm 116 di base X 171 cm di altezza per faccia utile;
- Il disegno dell'oggetto deve essere semplice e lineare, senza angoli arrotondati ed elementi decorativi aggiuntivi;
- La struttura portante deve essere realizzata in acciaio inox;
- Tutti i materiali impiegati devono comunque garantire la solidità e la resa estetica nel tempo;
- L'impianto deve essere resistente al vento, alla intemperie e al vandalismo;



5
C



520 cm



SCHEDA TECNICA C

Impianto di grande formato da collocare nella rimanente parte del “centro abitato” e lungo le “strade di connessione tra parti urbane” che attraversano la “città storica”

Capitolato speciale

Concessione d'uso di 163 spazi pubblici per impianti pubblicitari di arredo urbano

- Impianto bifacciale costituito da una bacheca vetrata, fissata su una struttura portante con un punto di appoggio al terreno;
- Altezza complessiva da terra max cm 520, larghezza complessiva max cm 350, profondità max 60 cm;
- Spazio utile di affissione: cm 306 di base X 223 cm di altezza per faccia utile;
- Il disegno dell'oggetto deve essere semplice e lineare, senza angoli arrotondati ed elementi decorativi aggiuntivi;
- La struttura portante deve essere realizzata in acciaio inox;
- Tutti i materiali impiegati devono comunque garantire la solidità e la resa estetica nel tempo;
- L'impianto deve essere resistente al vento, alle intemperie e al vandalismo;
- Ogni impianto pubblicitario deve essere dotato d'apposita identificazione riportante la cimasa indicante: "spazio pubblicitario gestito da (ragione sociale del concessionario), N. Repertorio del contratto, impianto n."